



BANCA INTERPROVINCIALE
STATUTO

STATUTO



BANCA INTERPROVINCIALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

- Articolo 1 -
Denominazione

1. È costituita la Società per Azioni denominata: **“Banca Interprovinciale Società per Azioni”** ed in forma abbreviata **“B.I.P. S.p.A.”**.
2. La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

- Articolo 2 -
Sede

1. La Società ha sede legale e direzione generale in Modena.
2. Può istituire e sopprimere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

- Articolo 3 -
Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell' Assemblea straordinaria dei Soci.

- Articolo 4 -
Oggetto

1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società, conformemente alle vigenti disposizioni normative, può assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI E RECESSO

- Articolo 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è determinato in Euro 58.377.000 (cinquantottomilionitrecentosettantasettemila) sottoscritto e versato per Euro 43.377.000 (quarantatremilionitrecentosettantasettemila) diviso in 43.377 (quarantatremilatrecentosettantasette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna.
2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura.
3. Con deliberazione della Assemblea straordinaria del giorno 26 maggio 2016 è stata conferita delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, entro il termine di anni tre dalla data di iscrizione del verbale nel Registro delle Imprese, in una o più volte in via scindibile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, per un importo massimo di € 15.000.000 (quindicimilioni).

- Articolo 6 - Azioni e Obbligazioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.
3. La Società può altresì emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative, secondo le disposizioni di legge.

- Articolo 7 - Aumento di capitale

1. In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute ai sensi dell'art. 2441 C.C., ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 C.C. in ordine alla limitazione ed all'esclusione del diritto di opzione.
2. Ove non interamente sottoscritte dai soci, le azioni non optate, o per le quali non risulti esercitata la prelazione a norma dell'art. 2441, comma III, cod.civ. potranno essere destinate dal Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione di terzi, e, qualora non interamente collocate nel termine, il capitale sociale effettivo resterà determinato nell'importo corrispondente al numero di azioni sottoscritte entro il termine fissato per l'esercizio del diritto di opzione o di sottoscrizione.

- Articolo 8 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

- Articolo 9 - Recesso dei Soci

1. Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge.
2. È escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la proroga del termine della durata della Società;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO III ORGANI SOCIALI Sezione Prima - Assemblea dei Soci

- Articolo 10 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata presso la Sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.
3. L'Assemblea può approvare un Regolamento dei lavori assembleari.
4. Rientra tra le competenze dell'Assemblea ordinaria la determinazione dei compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, nonché l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato e dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari
5. All'Assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

- Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno 15 (quindici) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Lo stesso avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione nel caso in cui l'Assemblea in prima convocazione risulti deserta.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto Sociale alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario convocarla ed in tutti i casi in cui ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

**- Articolo 12 -
Intervento in Assemblea**

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci che, almeno 5 (cinque) giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, abbiano depositato le azioni ovvero, in alternativa, presentino la comunicazione per l'intervento in Assemblea rilasciata da intermediario finanziario autorizzato presso la sede sociale o presso le Banche indicate nell'avviso di convocazione e non le abbiano ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
2. La rappresentanza dei Soci in Assemblea è regolata dall'art. 2372 c.c.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

**- Articolo 13 -
Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente in ordine di età o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non Socio, designato dall'Assemblea, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da due o più Scrutatori da lui scelti fra i presenti.

**- Articolo 14 -
Quorum costitutivi e deliberativi**

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

**- Articolo 15 -
Modalità di votazione in Assemblea e Nomina delle cariche Sociali**

1. Modalità di votazione

Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

2. Liste di candidati

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto previsto in appresso.

Le liste sono depositate dai soggetti legittimati presso la Sede Sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare vigente e applicabile alla Società. In mancanza le liste sono presentate almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni lista riporta:

- in ordine numerico progressivo di preferenze e indicando quali primi nominativi, nel numero necessario, i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo Statuto Sociale;

- il nome di tanti candidati quanti sono gli Amministratori da eleggere secondo quanto stabilito dallo Statuto Sociale. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima indicata dalla legge e dalle disposizioni relative attuative, ovvero - in mancanza - la percentuale del 15% (quindicipercento) del capitale. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'entità di coloro che le hanno presentate con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione della lista e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La predetta comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente ed applicabile alla Società. Unitamente alle liste, entro il termine suddetto devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e, per il caso di nomina, la irrevocabile accettazione dell'incarico e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con costoro previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione degli amministratori di Società quotate o, in mancanza, per la elezione dei Sindaci delle stesse.

Nessun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, può presentare, o concorrere a presentare, o votare più di una lista.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.

3. Votazione

Se risultano depositate più liste, la lista che ottiene la maggioranza dei consensi esprime un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare meno uno. Risulteranno così nominati i candidati riportati nella lista secondo l'ordine progressivo ivi indicato sino al raggiungimento del numero massimo di componenti da eleggere meno uno.

Il restante componente del Consiglio è espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di consensi dopo quella più votata e che sia stata presentata da soggetti legittimati che non siano collegati ai soggetti legittimati di riferimento ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione degli amministratori di società quotate o, in mancanza, per la elezione dei Sindaci delle stesse.

Nel caso in cui nessuna lista raggiunga un numero di voti almeno pari alla percentuale di capitale necessario per l'ammissione delle liste, il restante componente del Consiglio sarà espresso dalla lista di maggioranza. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata dal numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima.

Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, prevale, ove presente, la lista che contenga un socio istituzionale e, nel caso di più liste di minoranza che contengano un socio

istituzionale, prevale la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità anche di questi, la lista depositata per prima.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene peraltro conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti pari ad almeno la percentuale minima prevista dalla legge o, in mancanza, dallo Statuto Sociale per la presentazione della lista interessata.

4. Lista unica - Assenza o mancata votazione di più liste

Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima richiesta per la presentazione delle liste come indicato al punto 2 del presente articolo, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista ovvero dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei consensi.

Qualora nel termine previsto dal citato comma 2 non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza relativa dei votanti. In tale ipotesi, in caso di parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età.

5. Cause di cessazione della carica

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva ciascun componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal comma precedente, gli Amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista, avendo cura di rispettare se del caso i requisiti di indipendenza dell'Amministratore da sostituire. Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.

Non si tiene conto del sistema del voto lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 16 - Verbali dell'Assemblea

1. I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.
2. Nei casi previsti dalla legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio.
3. Le copie e gli estratti dei verbali, quando non siano redatti da un notaio, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione Seconda - Consiglio di Amministrazione

- Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso tra 7 (sette) e 11 (undici), nominati dall'Assemblea. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.
2. Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Fino all'entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 26 del TUB, almeno due degli Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci ai sensi dell'art. 2399 c.c.
3. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.
4. Gli Amministratori possono approvare un Regolamento dei lavori del Consiglio.

- Articolo 18 - Presidente e Vice-Presidenti

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente e uno o due Vice-Presidenti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni vicarie il Vice Presidente più anziano d'età e, in caso di assenza o impedimento di questi, l'altro Vice-Presidente, se nominato.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio, che cura la redazione, la trascrizione sull'apposito libro e la conservazione del verbale di ciascuna riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

- Articolo 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede Sociale o altrove, in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di regola una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto per iscritto da almeno 2 (due) Amministratori. Può essere altresì convocato su iniziativa di almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'avviso di convocazione - indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e gli argomenti da trattare - dovrà essere spedito mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato per fax, telegramma o posta elettronica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
3. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi del secondo comma del precedente art. 18 dello Statuto.
5. Alle riunioni di Consiglio partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, ove nominato; il Presidente può invitare dipendenti e/o consulenti a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio.
6. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2388 c.c.. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. In tal caso deve essere comunque assicurata:

- a) la possibilità di accertamento dell'identità di tutti i partecipanti presenti da parte del Presidente;
- b) la possibilità che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri;
- c) l'individuazione di tutti i partecipanti in ogni momento del collegamento;
- d) la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire in tempo reale, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
- e) la contestualità dell'esame delle proposte e delle deliberazioni del Consiglio.

**- Articolo 20 -
Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:
 - la determinazione delle linee e operazioni strategiche, degli indirizzi generali e delle politiche di gestione del rischio nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società;
 - la valutazione sul generale andamento della gestione;
 - la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ed, in particolare, della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
 - la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza;
 - l'acquisto e la vendita di azioni proprie nonché in generale l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
 - la eventuale nomina e la revoca del Direttore generale;
 - la nomina e l'eventuale revoca, sentito il Collegio Sindacale, del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità;
 - l'approvazione e la modifica dei Regolamenti interni, che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge ad altro organo sociale;
 - l'approvazione e la modifica del Regolamento disciplinante i limiti al cumulo degli incarichi degli organi sociali;
 - la eventuale costituzione di Comitati con determinazione della composizione, delle attribuzioni, del funzionamento e dei compensi spettanti;
 - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti e Rappresentanze sia in Italia sia all'estero.
3. Il Consiglio può delegare, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, nei limiti e in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea.
4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.
5. Il Consiglio può altresì delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, poteri al Direttore Generale, ai dirigenti, ad altri dipendenti della Società, determinandone le modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale sub-delega. In particolare, il Consiglio può delegare al Direttore Generale e a dipendenti investiti di particolari funzioni poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, entro limiti predeterminati graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto.

**- Articolo 21 -
Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso.
2. Esso è composto da un numero di Consiglieri non superiore a 5 (cinque). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto al voto, alle adunanze del Comitato Esecutivo allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.
Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.
Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'Organo.
3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
4. Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la Sede Sociale o in altro luogo, purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione rilevante. Alle predette condizioni, il Comitato Esecutivo si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.
5. Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegatigli dal Consiglio.
In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, salvo le materie non delegabili ai sensi di legge e di Statuto, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.
6. Il Comitato Esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale delle decisioni assunte in ciascuna riunione entro i 20 giorni successivi alla sua tenuta.

**- Articolo 22 -
Amministratore Delegato**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato.
2. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni tre mesi sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della Società.

3. L'Amministratore Delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. All'Amministratore Delegato possono essere attribuiti i compiti e i poteri del Direttore Generale.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa all'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Nel caso sia stato nominato l'Amministratore Delegato, non può essere nominato il Direttore Generale.
5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice-Direttori. Il Vice-Direttore o i Vice Direttori possono essere nominati anche se le funzioni di Direttore Generale sono ricoperte dall'Amministratore Delegato.

**- Articolo 23 -
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio.
3. Le votazioni sono effettuate con voto palese.

**- Articolo 24 -
Verbalì del Consiglio di Amministrazione**

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
2. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

**- Articolo 25 -
Compensi degli Amministratori**

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

**- Articolo 26 -
Rappresentanza della Società**

1. La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, all'Amministratore Delegato nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano al Vice Presidente più anziano d'età e, in caso di sua assenza o impedimento, all'altro Vice-Presidente. La firma di chi sostituisce il Presidente o il Vice-Presidente più anziano fa piena prova della loro assenza o impedimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza e la firma sociale per singoli atti o per categorie di atti a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società nonché ad altri procuratori, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.

Sezione Terza - Direzione Generale

**- Articolo 27 -
Direttore Generale**

1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i compiti e i poteri. Come previsto dal precedente art. 22, in alternativa alla nomina di un Direttore Generale, i compiti e i poteri del Direttore Generale possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ad un Amministratore Delegato.
2. Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.
3. In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale, ove nominato, è il capo del personale. In quanto capo del personale, in particolare, formula proposte di assunzione, di nomina, di promozione, di trattamento economico e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospensione provvisoria dei dipendenti, riferendone poi al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni. Provvede alla destinazione e al trasferimento del personale, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore Generale, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione, ogni sei mesi, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.
6. Il Direttore Generale, quando non rivesta la qualifica di Consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e assiste alle riunioni dell'Assemblea.

**Sezione Quarta
Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti**

**- Articolo 28 -
Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dei Regolamenti e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è tenuto ad informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Per l'espletamento dei propri compiti, il Collegio Sindacale ha il potere di svolgere accertamenti e verifiche, dirette e indirette, su tutti gli organi, le funzioni e le unità della Società, anche avvalendosi delle strutture e delle funzioni di controllo interno.
2. L'elezione del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto previsto in appresso. Le liste sono depositate dai soggetti legittimati presso la Sede Sociale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 15.2. . Ogni lista riporta il nome di almeno 5 (cinque) candidati, dei quali 3 (tre) a Sindaco effettivo e di almeno 2 (due) candidati a Sindaco supplente in ordine numerico progressivo di preferenza.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale delle azioni aventi diritto di voto necessarie per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni e dalle dichiarazioni previste dalla disciplina applicabile e, comunque, dalle informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato le liste con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile alla Società.

Unitamente alle liste devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura, per il caso di nomina, la irrevocabile accettazione dell'incarico nonché l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione dei Sindaci della società quotate con i soggetti legittimati che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Nessun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, può presentare, o concorrere a presentare, o votare più di una lista.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge o dello Statuto Sociale.

3. Se risultano depositate più liste, la lista che ottiene la maggioranza dei consensi esprime 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente. I restanti esponenti del Collegio (1 Sindaco effettivo ed 1 Sindaco supplente) sono espressi dalla lista di minoranza presentata da soggetti legittimati che non siano collegati ai soggetti legittimati di riferimento, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per i sindaci delle società quotate, che ha ottenuto il maggior numero di consensi dopo quella più votata. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Per le liste di minoranza valgono le norme di cui all'art. 15.3 individuate per gli Amministratori. La presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal soggetto eletto quale Sindaco effettivo della lista di minoranza, se presente.
4. La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge. In caso di cessazione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato, il quale resterà in carica sino alla prima Assemblea utile. Per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, ma non si tiene conto del sistema del voto di lista.
5. I componenti del Collegio Sindacale osservano le disposizioni attuative di legge relative ai limiti al cumulo degli incarichi applicabili alla Società. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge.

- Articolo 29 - Revisore Legale dei conti

1. La Revisione Legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge.
2. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

TITOLO IV BILANCIO E UTILI

- Articolo 30 - Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci.

- Articolo 31 - Utili, riserve

1. L'utile netto risultante dal bilancio, dopo l'accantonamento delle quote stabilite dalla legge come riserva legale, sarà destinato conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società, con imputazione al Fondo di riserva.
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare un importo annuo complessivo - non superiore al 5% (cinquepercento) dell'utile netto di esercizio - a iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale.

TITOLO V SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 32 - Scioglimento, Liquidazione

1. In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i Liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

- Articolo 33 - Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere che riguardi l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e/o regolamentari dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Modena. Il Collegio Arbitrale sarà composto di numero 3 (tre) arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale di Modena.
2. L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto. L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

INDICE pagine

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1	- Denominazione.....	3
Articolo 2	- Sede.....	3
Articolo 3	- Durata.....	3
Articolo 4	- Oggetto.....	3

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, SOCI E RECESSO

Articolo 5	- Capitale Sociale.....	4
Articolo 6	- Azioni e obbligazioni.....	4
Articolo 7	- Aumento di capitale.....	4
Articolo 8	- Domicilio dei Soci.....	4
Articolo 9	- Recesso dei Soci.....	5

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Sezione Prima	- Assemblea dei Soci.....	5
Articolo 10	- Assemblea dei Soci.....	5
Articolo 11	- Convocazione dell'Assemblea.....	5
Articolo 12	- Intervento in Assemblea.....	6
Articolo 13	- Presidenza dell'Assemblea.....	6
Articolo 14	- Quorum costitutivi e deliberativi.....	6
Articolo 15	- Modalità di votazione in Assemblea e nomina delle cariche sociali.....	6
Articolo 16	- Verbali dell'Assemblea.....	8
Sezione Seconda	- Consiglio di Amministrazione.....	9
Articolo 17	- Consiglio di Amministrazione.....	9
Articolo 18	- Presidente e Vice-Presidenti.....	9
Articolo 19	- Convocazione del Consiglio di Amministrazione.....	9
Articolo 20	- Poteri del Consiglio di Amministrazione.....	10
Articolo 21	- Comitato esecutivo.....	11
Articolo 22	- Amministratore Delegato.....	11
Articolo 23	- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.....	12
Articolo 24	- Verbali del Consiglio di Amministrazione.....	12
Articolo 25	- Compensi degli Amministratori.....	12
Articolo 26	- Rappresentanza della Società.....	12
Sezione Terza	- Direzione Generale.....	13
Articolo 27	- Direttore Generale.....	13
Sezione Quarta	- Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti.....	13
Articolo 28	- Collegio Sindacale.....	13
Articolo 29	- Revisore Legale dei Conti.....	15

TITOLO IV - BILANCIO E UTILI

Articolo 30	- Bilancio.....	15
Articolo 31	- Utili, riserve.....	15

TITOLO V - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32	- Scioglimento, Liquidazione.....	15
Articolo 33	- Clausola arbitrale.....	15

Banca Interprovinciale S.p.A.

Direzione Generale: Via Emilia Est, 107 - 41121 Modena (Mo) - Tel. 059 2932100 - Fax 059/2930001

Filiale di Modena: Via Emilia Est, 107 - 41121 Modena (Mo) - Tel. 059/2932200

Filiale di Formigine: Via Forno Vecchio, 13/15 - 41043 Formigine (Mo) - Tel. 059/2930003

Filiale di Vignola: Viale Mazzini, 19/a 19/b - 41058 Vignola (Mo) - Tel. 059/2930005

Filiale Casalecchio di Reno: Via Porrettana, 384 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) - Tel. 051/4490013

Filiale di Bologna: Via Saffi, 58 - 40131 Bologna (Bo)

Filiale di Reggio Emilia: Viale dei Mille, 1 - 42121 Reggio Emilia (Re)

email.info@bancainterprovinciale.it - web site: www.bancainterprovinciale.it